



Al Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane

Alla Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Spazzafumo
parcoalpiapuane@pec.it

Al Comune di Minucciano

➔ Al Signor Sindaco Dott. Nicola Poli
comune.minucciano@postacert.toscana.it

Alla Regione Toscana

➔ Alla Avvocatura Regionale

➔ Alla Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA-VAS
Architetto Carla Chiodini

➔ Alla Direzione Urbanistica - Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Architetto Domenico Bartolo Scrascia

➔ Alla Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale -Settore Logistica e Cave
Ingegnere Fabrizio Morelli

➔ Alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile
Ingegnere Enzo di Carlo

regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Soprintendenza BB.A.P.S.A.E. Lucca e Massa-Carrara

sabap-lu@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo

VA@pec.mite.gov.it

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI)

Direttore generale: Dott. Giuseppe Lo Presti

USSRI@Pec.Mite.Gov.it

All' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Presentazione delle osservazioni relative al progetto sottoposto a procedimento di VIA di competenza del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane

Il Sottoscritto Gianluca Briccolani,

in qualità di presidente della Organizzazione di Volontariato “Apuane Libere”

PRESENTA

ai sensi del comma 4 dell’articolo 27bis del D. Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al progetto sotto indicato:

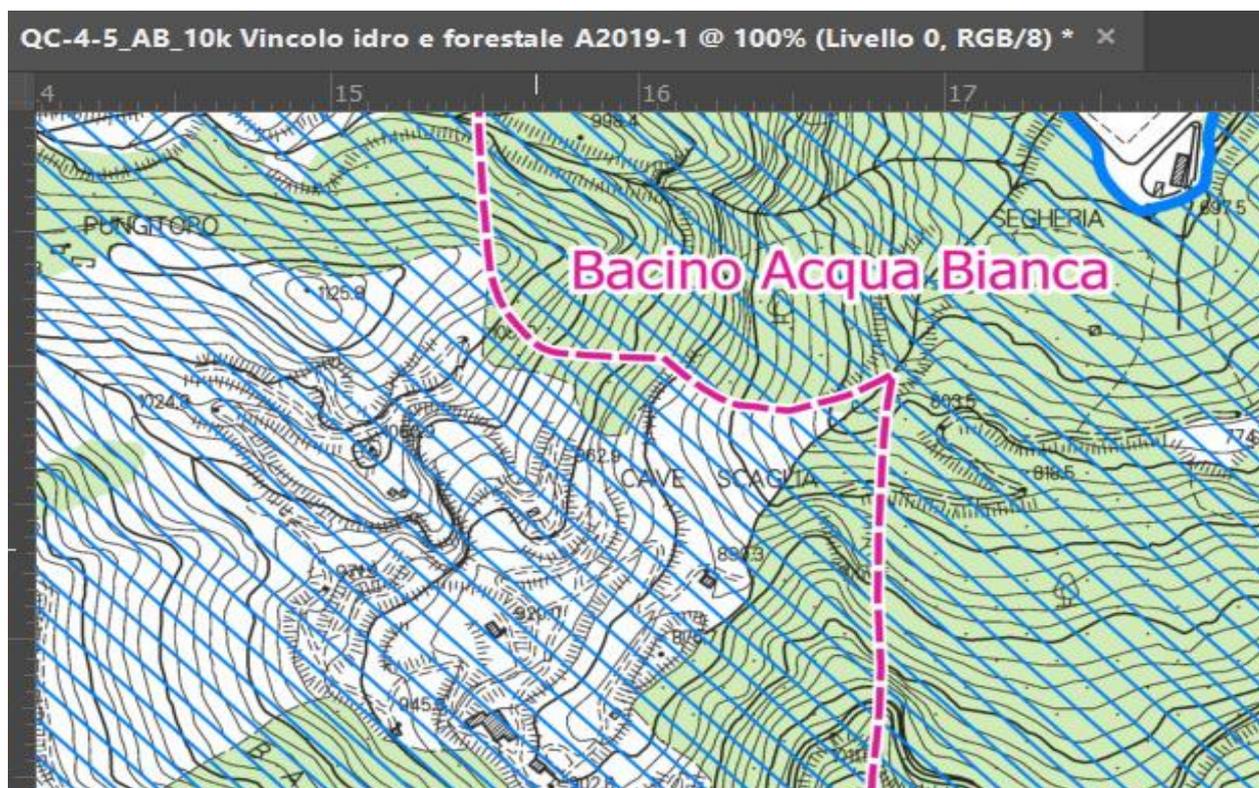
VIA D.Lgs. 152/2006 art. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 52 e seguenti. Procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni necessarie al progetto di coltivazione della cava denominata “**TESO 2**” sita nel Comune di Minucciano in provincia di Lucca

Ditta proponente: Menegoni s.r.l.

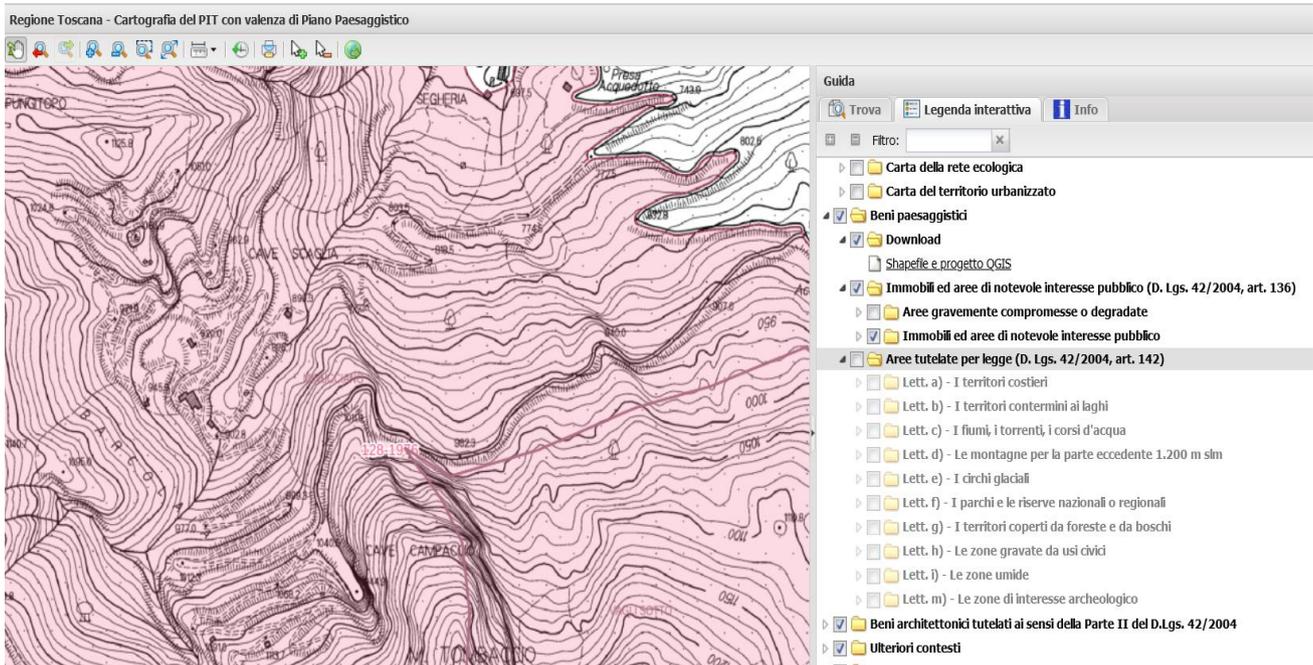
DESCRIZIONE DELL’AREA IN OGGETTO E DEI RELATIVI VINCOLI:

L’area di progetto è sottoposta ai seguenti vincoli:

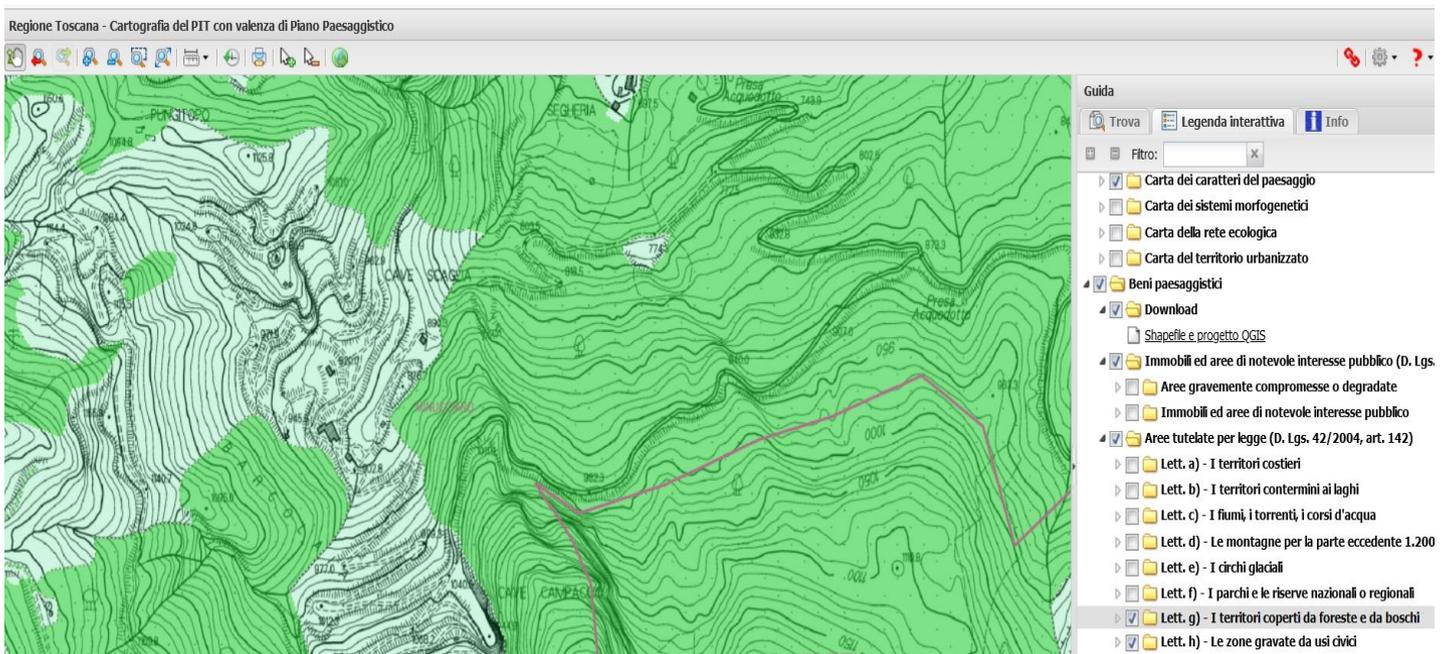
- ♣ Vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 3267 del 30/12/1923 e di cui agli articoli 36, 37 e 38 della Legge Regionale 39/2000 (vincoli idrogeologico sui territori coperti da boschi). Qui sotto – a conferma di ciò - alleghiamo un estratto dall’elaborato QC.4.5 (vincolo idrogeologico e forestale) del PABE bacino Acqua Bianca del Comune di Minucciano;



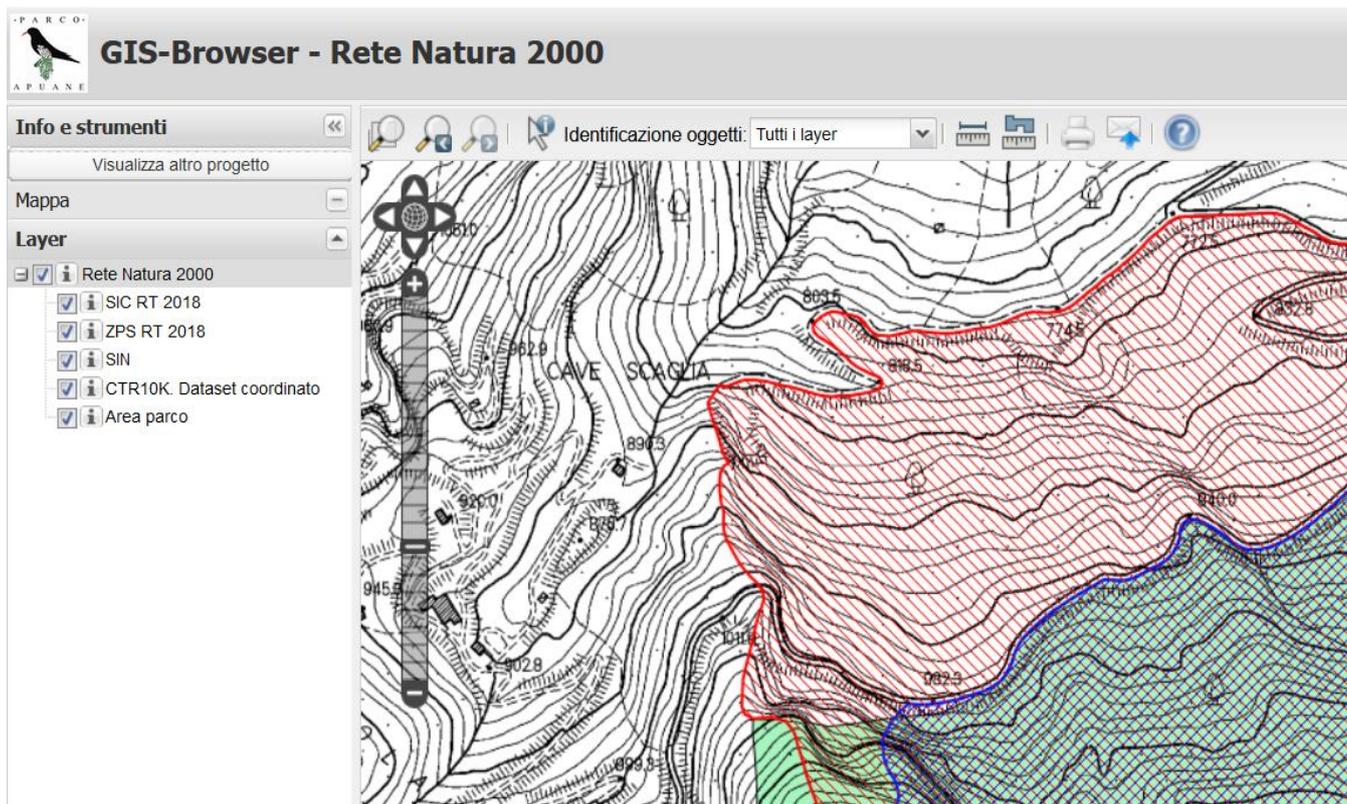
- ♣ Vincolo Paesaggistico per le aree di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 136,142 e 143 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) e al Decreto Ministeriale 128 del 8/4/1976 “Zona panoramica delle Alpi Apuane”



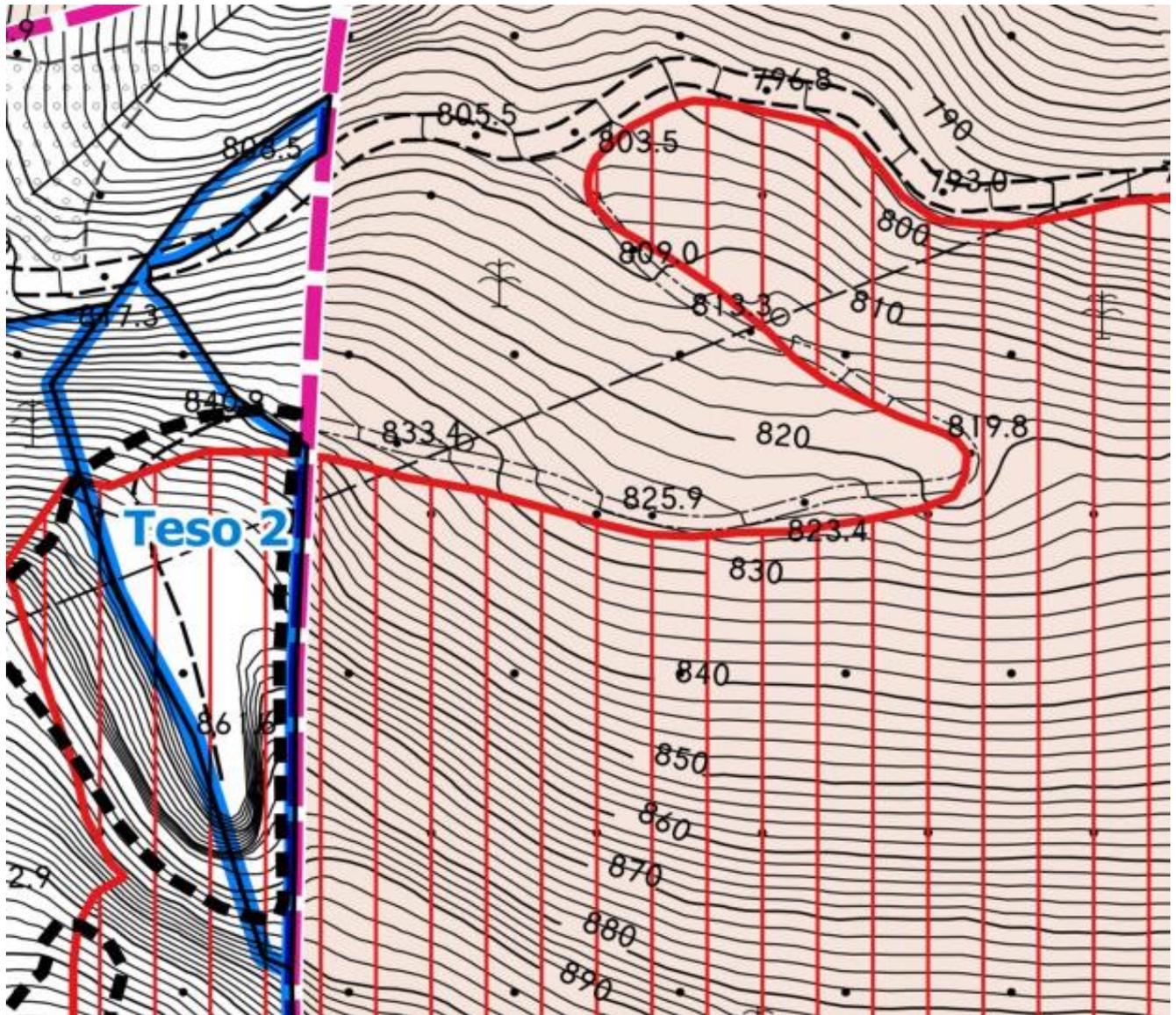
- ♣ Aree tutelate per legge ai sensi delle lettere f), g) ed h) di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 42/2004.



- ♣ secondo il Sistema Informativo Territoriale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane (di cui riportiamo qui sotto un estratto)



, secondo la carta QCB.3.1 Studio della struttura ecosistemica (aree naturali protette e biodiversità) approvata con delibera del Consiglio Comunale di Minucciano n°8 del 29/03/2019 (di cui riportiamo un preciso particolare)



Biodiversità - Rete Natura 2000

Perimetrazione da dati Geoscopio - Regione Toscana

Zone speciali di conservazione (ZSC)

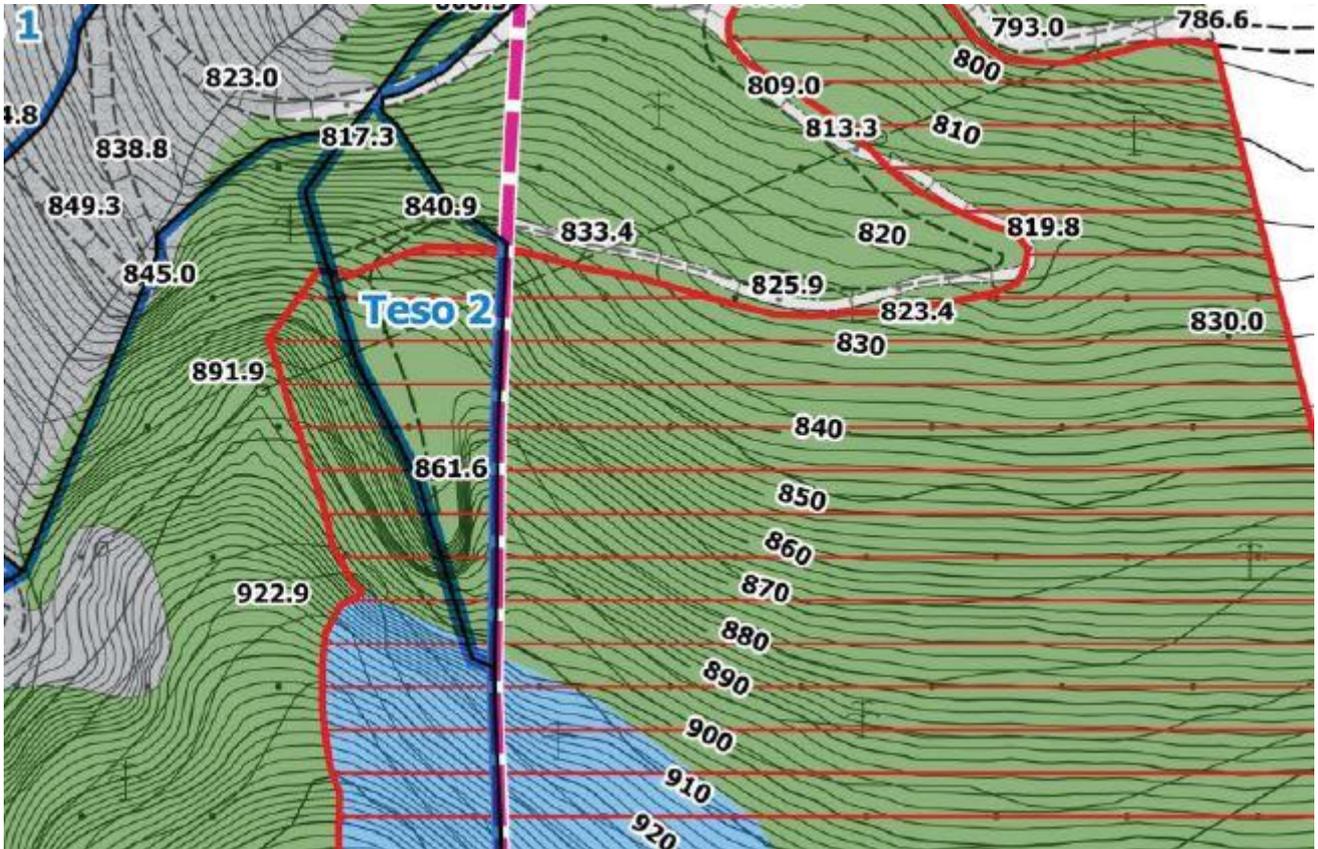
 ZSC 16 Valli glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi
Cod.Natura 2000: IT5120008 (ex SIR 016 - SIC)

 ZSC 21 Monte Tambura - Monte Sella
Cod.Natura 2000: IT5120013 (ex SIR 021 - SIC)

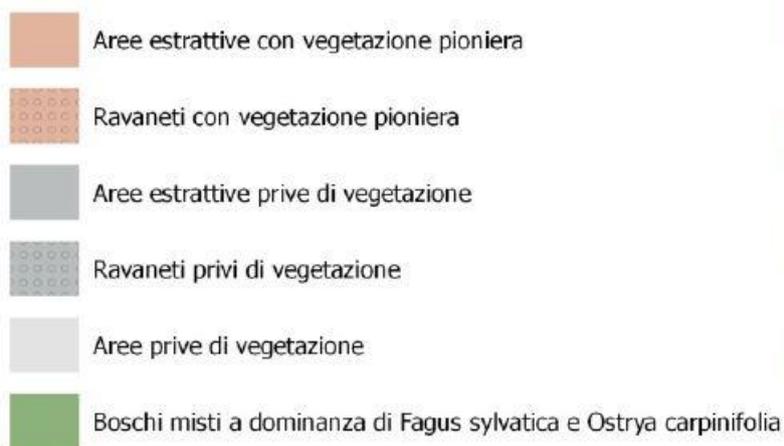
Zone di protezione speciale (ZPS)

 ZPS 23 Praterie primarie e secondarie delle Apuane
Cod.Natura 2000: IT5120015 (ex SIR 023 - ZPS)

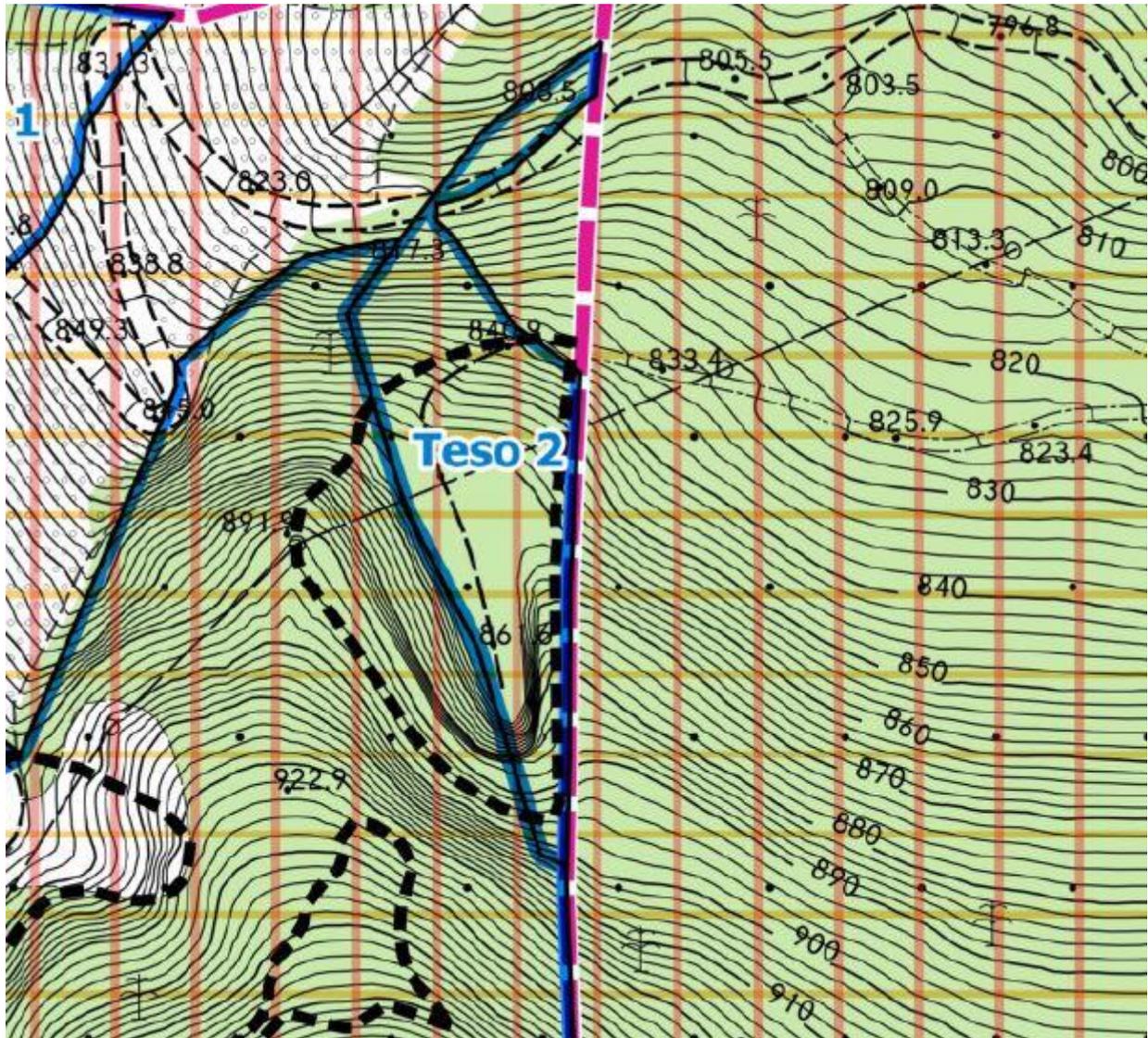
, secondo la carta QCB.3.4 Studio della struttura ecosistemica (Carta degli habitat di interesse comunitario- Natura 2000) approvata con delibera del Consiglio Comunale di Minucciano n°8 del 29/03/2019 (di cui riportiamo un preciso particolare)



Carta degli Habitat di interesse comunitario (Natura 2000)



, secondo la carta QCB.4 Beni paesaggistici (Ricognizione dei Beni Paesaggistici) approvata con delibera del Consiglio Comunale di Minucciano n°8 del 29/03/2019 - di cui riportiamo un preciso particolare



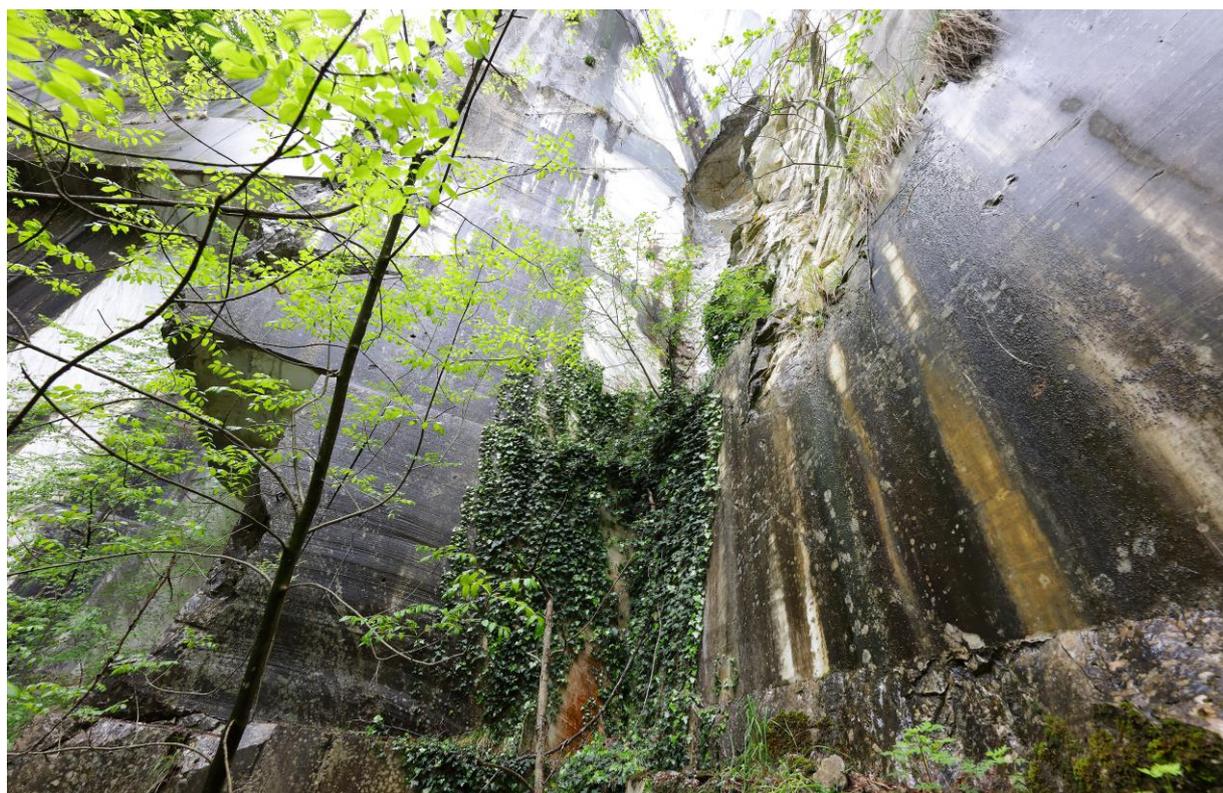
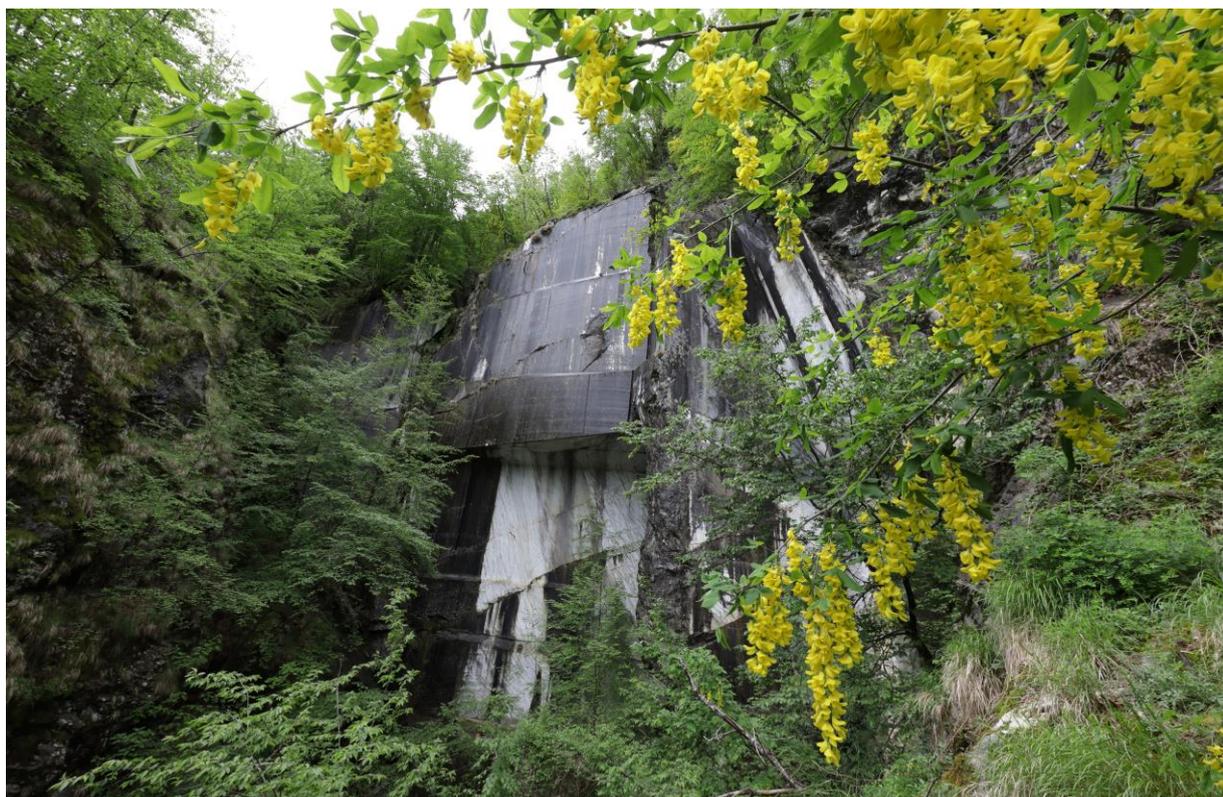
Ricognizione delle Aree tutelate per la legge (D.Lgs. 42/04, art. 142)

-  c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
-  d) le montagne per la parte eccedente i 1200 m slm;
-  e) i circhi glaciali;
-  f) i parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
-  g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

l'area di progetto è TUTTA in Zona Speciale di Conservazione 21 "Monte Tambura-Monte Sella" (IT5120013), ed in continuità ecologica sia con la Zona a Protezione Speciale 23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane (IT5120015), che con la Zona Speciale di Conservazione 16 "Valli Glaciali di Orto di Donna e Solco di Equi" (IT5120008).

PREMESSA:

Il progetto di coltivazione in esame, riguarda la riapertura di una cava che - come si legge a pagina 2 dell'elaborato D (sito estrattivo teso 2) del PABE bacino "Acquabianca" approvato dal Consiglio Comunale di Minucciano in data 29 marzo 2019 con deliberazione numero 8 - risulta un sito estrattivo non attivo localizzato in proprietà privata (quindi non appartenente al patrimonio indisponibile comunale), la cui ultima autorizzazione è stata una proroga dell'attività nel 1972. Come hanno evidenziato gli stralci cartografici precedentemente presentati e le qui sotto riportate fotografie da noi scattate in data 16 maggio 2020





l'area denominata "Teso 2" è un'area boschiva protetta ed ormai del tutto rinaturalizzata.

Pertanto,

- ai sensi della lettera 8h) dell'articolo 10 dell'elaborato C (Norme Tecniche di Attuazione) del PABE bacino "Acquabianca" approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Minucciano in data 29 marzo 2019 con deliberazione numero 8, la quale recita: "*Cava rinaturalizzata - Zona definita dall'art. 6 delle NTA in applicazione dell'art. 11 della Disciplina del PIT-PPR. In tale zona sono ammessi solamente interventi di messa in sicurezza dei versanti e della viabilità*"
- ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della "Disciplina di piano" che precisa: <<le aree di escavazione che hanno ottenuto l'autorizzazione successivamente all'entrata in vigore della LR 36/80 possono essere riattivate>>

non è possibile la riattivazione.

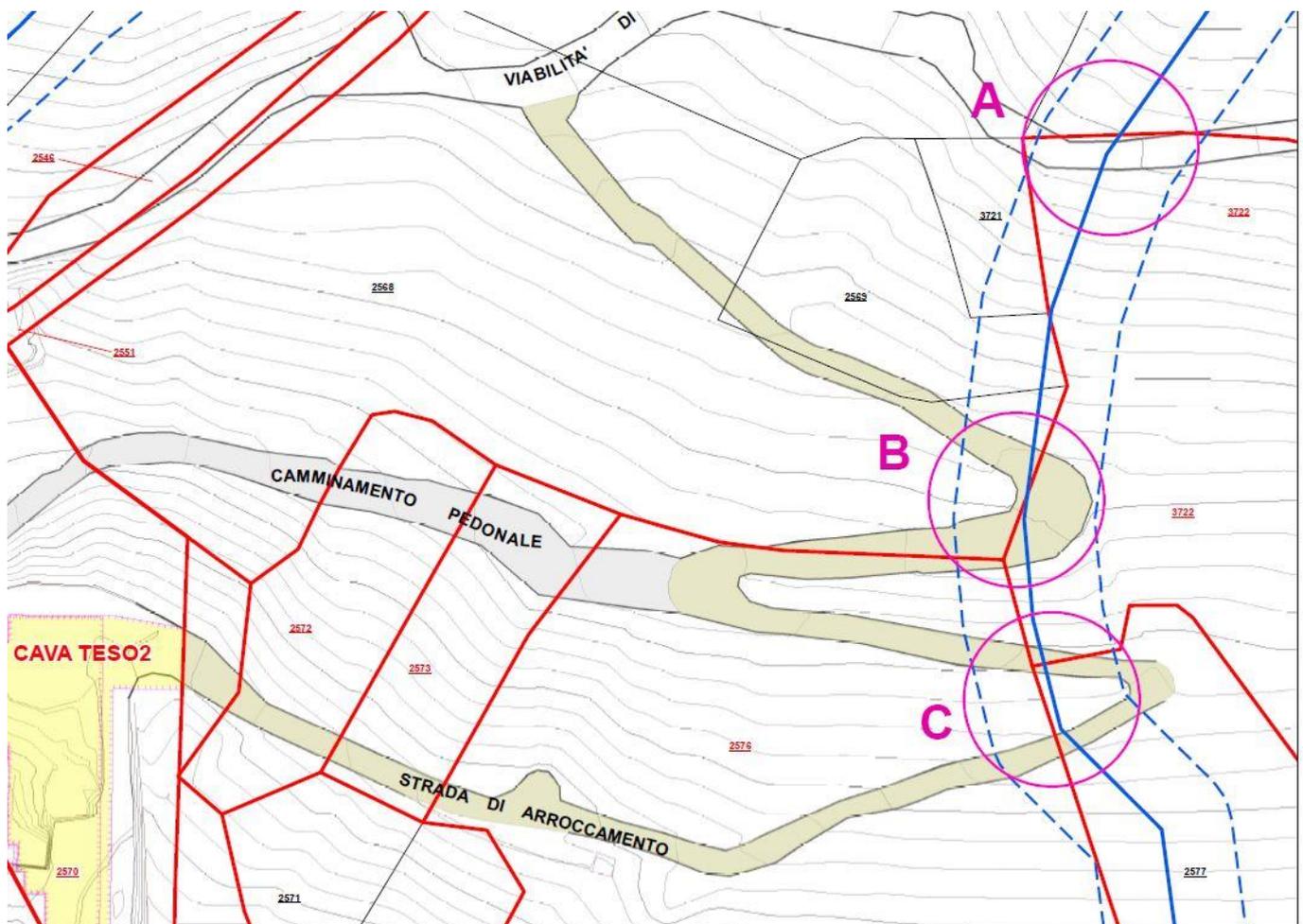
Nonostante la sopracitata premessa – che di per sé basterebbe ad esprimere un parere di diniego al progetto presentato - riteniamo comunque portare all'attenzione degli Enti alcune criticità:

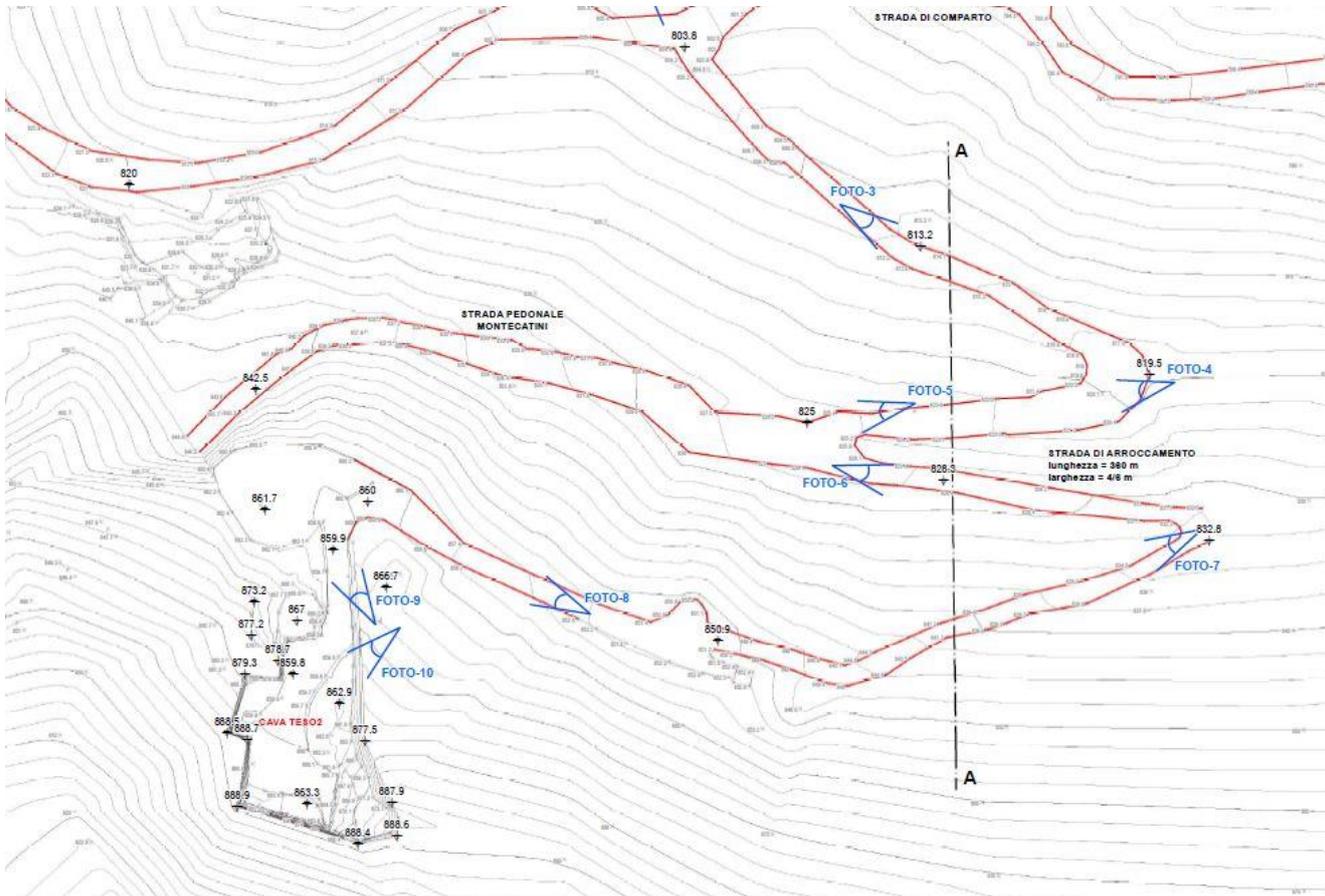
- 1) Al paragrafo 1.6 dell'elaborato 10 (Relazione Paesaggistica), si scrive che la cava "Teso 2" ha già una sua viabilità, ma dalle foto sulla tavola 19 si vede molto bene che non è più una strada di arrocamento ma solo una traccia di sentiero in mezzo al bosco, contraddistinta come via pedonale per l'accesso alla Galleria Montecatini (bene storico vincolato). **Inoltre, si afferma falsamente che: "la larghezza media attuale è di 5 metri", chiediamo a questo proposito una preventiva misurazione da parte degli agenti Guardiaparco.** La cartografia corrente del Geoscopio della Regione Toscana non rileva neppure la traccia. La vecchia strada di arrocamento è stata in effetti rinaturalizzata e al momento - come si può vedere - non adatta al transito di mezzi pesanti. Dunque in caso di riapertura della cava "Teso 2" si dovrà necessariamente rifare una nuova viabilità adatta ai moderni mezzi pesanti. La "strada" presente – di cui sotto forniamo una foto scattata in data 16 maggio 2020 –



- è diventata sostanzialmente un sentiero pedonale che conduce alla tutelata Galleria Montecatini, dunque, in base alla normativa corrente, non è possibile far circolare mezzi pesanti. Inoltre non rientra nei mappali a disposizione della società Menegoni s.r.l. Sempre nel medesimo paragrafo, il tecnico incaricato scrive che: *“Il transito dei mezzi operativi di cantiere è inoltre coerente con la DGRT del 15 dicembre 2015, n.1223, Direttiva 92/43/CE “Habitat”, art. 4 e 6, Approvazione delle misure di conservazione dei SIC [Siti di Importanza Comunitaria] ai fini della loro designazione quali ZSC [Zone Speciali di Conservazione], in quanto nell’Allegato A, con riferimento alle infrastrutture (strade), si rinvia alla LRT 27 giugno 1994, n. 48, Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore, ove all’art.3 [Deroghe] al comma 1, si precisa che: in ordine ai divieti di cui all’articolo 2, la circolazione fuori strada nelle aree ivi previste è consentita ai mezzi (lettera f) **in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.***

I mezzi pesanti che dovranno trasportare gli eventuali blocchi di marmo non sono propriamente mezzi per trasportare persone che devono accedere al posto di lavoro. Dunque permane il divieto di circolazione di mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche. Il passaggio dei camion, oltretutto, avverrebbe dentro la ZSC21 e quindi in palese contrasto con le azioni che il PABE del Bacino “Acquabianca” ha previsto per il superamento della criticità relative ai Siti Natura 2000. Infatti – come si legge alle pagine 34 e 35 dell’elaborato I del sopraccitato P.A. approvato dal Consiglio Comunale di Minucciano in data 29 marzo 2019 con deliberazione numero 8 – si dava per scontato che detti passaggi dovessero per forza interni all’ area contigua di cava, in quanto “le aree estrattive non interessano direttamente i Siti della Rete Natura 2000 che circondano il bacino”.





Come vediamo in queste foto non vi è viabilità ma solo un sentiero pedonale. Abbiamo



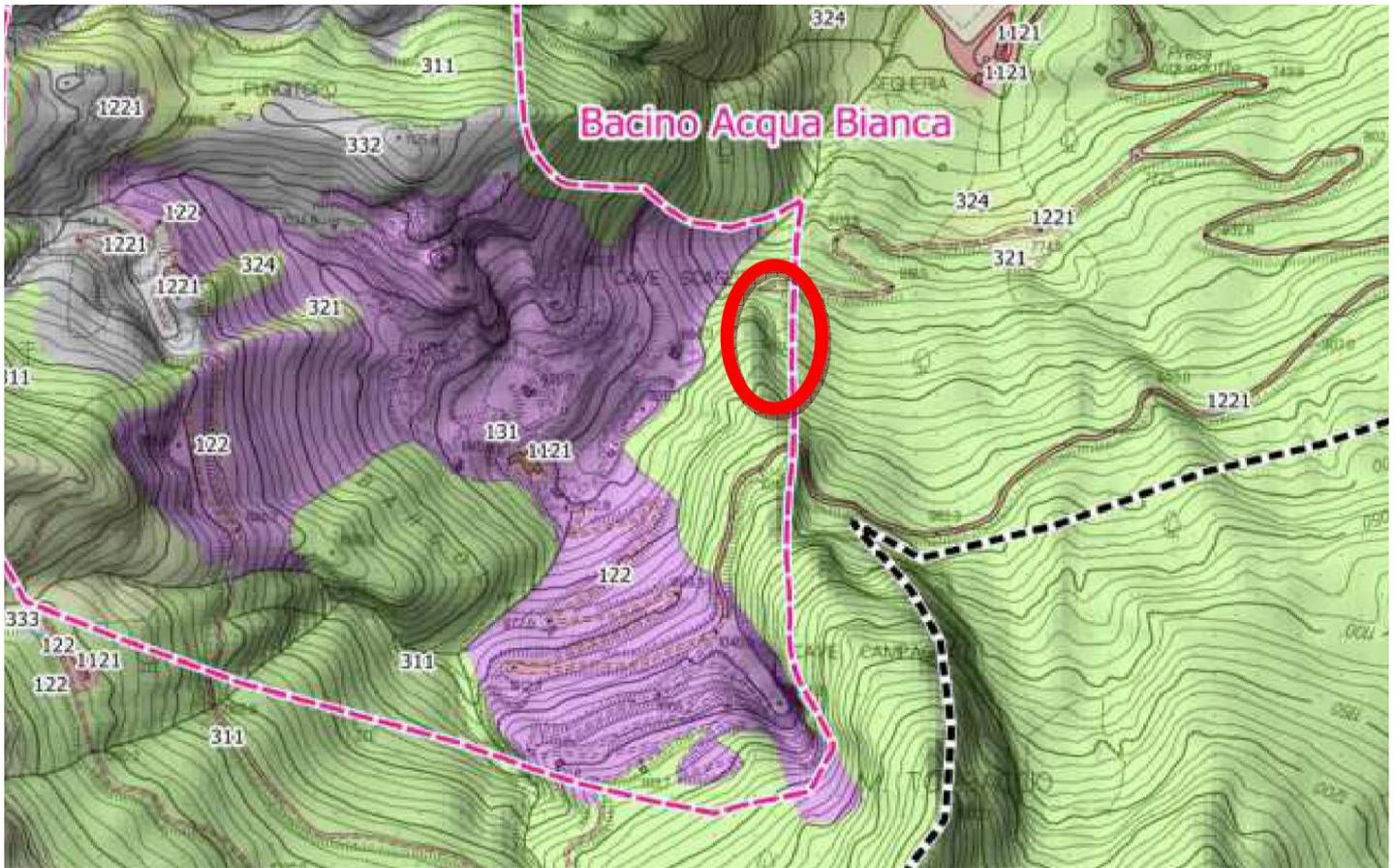
riportato le foto 2 e 3 poiché non sono terreni nella disponibilità della società Menegoni s.r.l. Il proponente vorrebbe fare di fatto una nuova viabilità camionabile su un terreno non suo. Nelle varie relazioni presentate, si parla anche di ripristino, con intervento minimo, ma a giudicare dalle foto si presuppone un intervento pesante.

- **2)** Sempre nell'elaborato 10, ma stavolta al paragrafo 8.2 (pagina 15), il tecnico scrive: "Nell'attuale fase culturale, l'attenzione per l'attività estrattiva deve necessariamente costituirsi come parte integrata nel processo di salvaguardia e recupero del paesaggio." Si chiede di spiegare questo ossimoro ovvero come fa l'attività estrattiva, quindi estrarre, togliere, distruggere una parte di una montagna che si è formata in 200 milioni di anni, a costituire un processo di salvaguardia? Nel paragrafo si continua scrivendo che: "L'impatto, **che l'inserimento dei nuovi elementi progettuali** produrrà all'interno del sistema territoriale, sarà, comunque, più o meno consistente in funzione, oltre che dell'entità delle trasformazioni previste, della maggiore o minore capacità del paesaggio di assorbire nuove variazioni, in funzione della sua vulnerabilità" Quali sono i nuovi elementi che si inseriscono nel paesaggio? Non ci risultano essere state presentate tavole, dove si possa vedere l'inserimento di elementi progettuali neppure l'opera di cui si parla di seguito . O si indente l'opera di distruzione? "È quindi stato necessario, per cogliere le potenziali interazioni e le conseguenze **che l'opera** nuova può introdurre dal punto di vista paesaggistico, individuare gli elementi caratteristici dell'assetto attuale del paesaggio, riconoscerne le relazioni, le qualità e gli equilibri, nonché verificare i modi di fruizione e di percezione da parte di chi fruisce quel determinato ambito territoriale o lo percorre In particolare la Convenzione Europea del Paesaggio ricorda che: <<ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni>>.

Con la riapertura di cava tesò 2 vi sarebbe sicuramente una diminuzione consistente della qualità paesaggistica, poiché una cava non potrà mai essere un miglioramento di un paesaggio naturale, e tutto ciò costituirebbe una violazione degli obiettivi di qualità che il PIT/PPR ha previsto per la Scheda 3 Bacino Acquabianca e Bacino Carcarai, ossia: **"Salvaguardare il rilevante valore naturalistico (ecosistemico, vegetazionale, floristico e faunistico, in parte interno ai Siti Natura 2000) delle aree"**

- **3)** Nelle misure di conservazione generali valide per tutti i siti di importanza comunitaria - quale rientra l'area di cava Tesò 2 - vale quanto riportato nell'Allegato A della Direttiva 92/43/CE "Habitat" articoli 4 e 6 Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione). La cava tesò 2 è una cava dismessa, così come viene riportata in ogni cartografia del PABE, anche nella carta dell'uso dei suoli e della copertura del suolo del PABE l'area è perimetrata come bosco e non come area estrattiva.

| | | | |
|----------------------|------------------|--------|--|
| ATTIVITA' ESTRATTIVE | Regolamentazioni | GEN_04 | Divieto di apertura di nuove cave e/o ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali |
|----------------------|------------------|--------|--|



- 311: Boschi di latifoglie
- 312: Boschi di conifere
- 313: Boschi misti di conifere e latifoglie
- 321: Aree a pascolo naturale e praterie
- 322: Brughiere e cespuglieti
- 323: Aree a vegetazione sclerofilla
- 324: Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione

Uso e copertura del suolo - anno 2013 (Regione Toscana)

- 111: Zone residenziali a tessuto continuo
- 112: Zone residenziali a tessuto discontinuo
- 1121: Pertinenza abitativa, edificato sparso
- 121: Aree industriali e commerciali
- 1212: Impianti fotovoltaici
- 122: Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
- 131: Aree estrattive
- 132: Discariche, depositi di rottami
- 133: Cantieri, edifici in costruzione
- 141: Aree verdi urbane

Domandiamo: si può riaprire una cava, IN DIFFORMITA' con quanto previsto dal PIT, Disciplina di piano, art. 17 c. 1?

Si può aprire una cava in un bosco non perimetrato come area estrattiva?

- 4) Nelle misure di conservazione generali valide per tutti i siti di importanza comunitaria, quale rientra l'area di cava Teso 2 ALLEGATO B Direttiva 92/43/CE

IA_C_01 Recupero di siti estrattivi dismessi, mediante interventi di ripristino ambientale, riqualificazione paesaggistica e naturalistica.

| | |
|------|---|
| 8130 | <i>Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili</i> |
| 8230 | <i>Rocce silicee con vegetazione pioniera di Sedo-Scleranthion o di Sedo albi-Veronicion dillenii</i> |
| A346 | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> |
| 8310 | <i>Grotte non ancora sfruttate a livello turistico</i> |
| A091 | <i>Aquila chrysaetos</i> |
| 8240 | <i>Pavimenti calcarei</i> |
| 8210 | <i>Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica</i> |
| 8110 | <i>Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)</i> |
| 8120 | <i>Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietia rotundifolii)</i> |
| A345 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> |
| 6210 | <i>Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia)(*notevole fioritura di orchidee)</i> |
| 6206 | <i>Speleomantes ambrosii</i> |
| 6170 | <i>Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine</i> |

“Habitat” - art. 4 e 6 – (Approvazione delle misure di conservazione dei SIC - Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione), recita quanto segue: **si parla di RECUPERO dei siti estrattivi dismessi non di RIAPERURA .**

- 5) Nella documentazione presentata per la riapertura della cava Teso 2 è assente un report di rilievo faunistico e floristico, così come richiesto nell'allegato B della Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

MO_C_01 Obbligo di rilievo faunistico e floristico ante operam in caso di apertura di nuove cave e/o di ampliamento di quelle esistenti (previste dagli strumenti di pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali) al fine di consentire all'ente gestore del sito di prescrivere le opportune mitigazioni, le eventuali variazioni progettuali o di approvare misure di conservazione più restrittive per le attività estrattive ai fini di ridurre gli impatti sulle stazioni di specie vegetali o sui siti riproduttivi di specie animali di interesse comunitario rilevati.

| | |
|------|--------------------------------|
| A345 | <i>Pyrrhocorax graculus</i> |
| 6206 | <i>Speleomantes ambrosii</i> |
| 1613 | <i>Athamanta cortiana</i> |
| 1474 | <i>Aquilegia bertolonii</i> |
| A091 | <i>Aquila chrysaetos</i> |
| A346 | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> |
| A103 | <i>Falco peregrinus</i> |

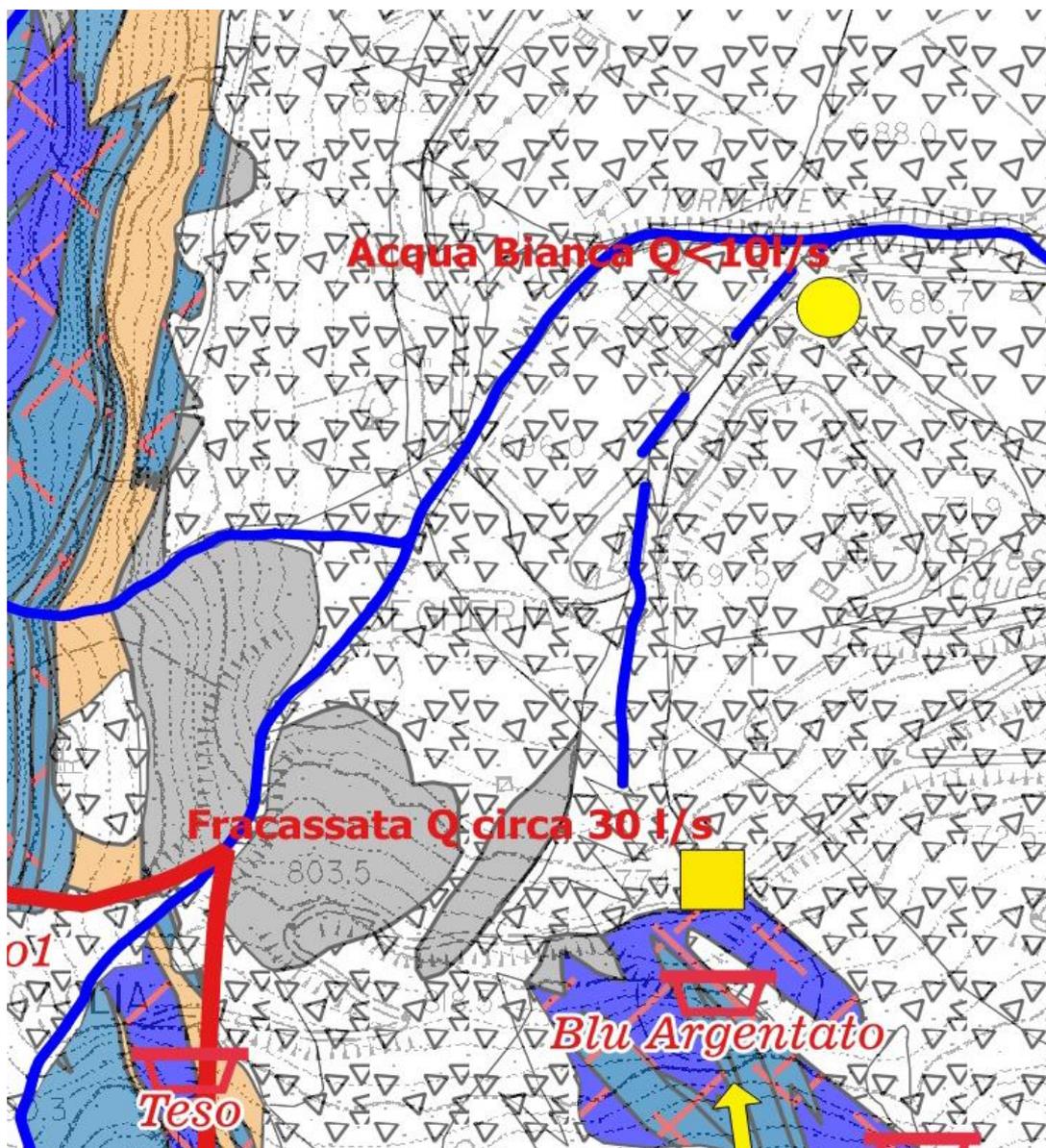
- 6) il quadro h della tavola 3 presentata (vincoli dell'area di progetto) è - forse artatamente? - manchevole del reticolo idrografico intersecante la viabilità di progetto e che è facilmente ricavabile, nella sua versione aggiornata con DCR103/2022, dal sito della Regione Toscana



Il Fosso in questione ricade all'interno del bacino di alimentazione del Torrente Acqua Bianca. Vogliamo ricordare che l'area è vincolata ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera c) D.Lgs 42/2004 il quale recita: “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e le relative sponde o piedi degli argini **per una fascia di 150 metri ciascuna**”. Tutto questo è oltretutto in contrasto con il comma 2 dell'articolo 7 della Disciplina del PIT/PPR e del punto 3 degli obiettivi di piano del PABE bacino “Acquabianca” del comune di Minucciano, in quanto il progetto porterebbe uno squilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, interferendo con il sistema delle acque superficiali e sotterranee;

- 7) le tavole numero 5,6,7,8,9,10 (stato attuale, piano di coltivazione fase 1,2,3,4,5) vanno ripresentate in quanto manchevoli di un sovrapposto tra i vari stati e tutti i vincoli sovraordinati espressi in precedenza, in particolare ZSC, AREA PARCO, PIT e PABE;
- 8) nel progetto presentato non sono state minimamente prese in considerazione le obbligatorie alternative zero;
- 9) ai sensi del DGRT 1223 del 15/12/2015 devono essere obbligatoriamente rese pubbliche le misure di mitigazione;
- 10) non è stata presentata un'analisi puntuale della vegetazione presente;

Considerando tutti i vincoli esistenti in questa area e le elevate criticità che si avrebbero con la riapertura di questa cava, la quale potrebbe creare gravi problemi di compatibilità con la particolare orografia delle cime e dei versanti carsici nonché con le grotte presenti, un impatto negativo sulle risorse idriche (ricordiamo – come illustra benissimo la sottostante immagine tratta dal QC.2.6 Carta idrogeologica con approfondimenti del PABE comunale



che soltanto a qualche centinaio di metri in linea d'aria, vi sono le sorgenti d'acqua "Fracassata" e "Acquabianca" (captate per usi idropotabili), rischio di perdita di fruibilità della viabilità storicaricordando le recenti modifiche apportate alla Costituzione della Repubblica, **ed in particolare dell'articolo 9** "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali" e dell'articolo 41 "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali", concludiamo con l'evidenziare che **la riapertura di questa cava porterebbe a dei gravissimi svantaggi ambientali ed ecosistemici, poiché l'escavazione è irreversibile. L'iniziativa economica in questo caso è solo a vantaggio di privati a discapito l'ambiente unico delle Alpi Apuane, patrimonio di tutti.**

Firenze, 9 gennaio 2023

L'Osservante
Per Apuane Libere ODV
IL PRESIDENTE

